



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINANZA n. 37 del 12 DIC. 2019**

**MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELLO SVOLGIMENTO  
DI OPERAZIONI PORTUALI NEI PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA  
– DELIMITAZIONE E ACCESSO ALLE AREE OPERATIVE DEI TER-  
MINAL**

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 84/1994 e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare: a) l'art. 6 comma 1 che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, comprendente i porti di Venezia e Chioggia; b) l'art 24 che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

VISTO il Decreto 7 marzo 2017, n. 64 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. "Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro";

VISTO il Decreto Legislativo n. 272 del 27/07/1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485", con particolare riferimento all'art. 4 comma 1.;

VISTO il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla sicurezza e salute nei porti;

VISTA la propria Ordinanza n. 156/2002 relative alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia;

VISTA la propria Ordinanza n. 347/2011 relativa all'organizzazione del lavoro portuale nel Porto di Venezia;

CONSIDERATO che, ai fini della presente ordinanza, per imprese portuali si intendono tutte le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e ss.mm.ii, concessionarie e non concessionarie ai sensi dell'art. 18 stessa legge, per conto proprio o di terzi;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONSIDERATA la necessità di adeguare le norme in relazione al mutare del quadro normativo e dell'organizzazione delle attività portuali;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti,

**ORDINA**

**Articolo 1 – Delimitazione delle aree operative**

Durante lo sbarco/imbarco di qualsiasi merce nei Porti di Venezia e Chioggia, le Imprese Portuali interessate alle operazioni dovranno delimitare le aree operative con transenne, nastro bianco-rosso o con altri mezzi idonei al fine di evitare interferenze con altre attività.

Le delimitazioni dovranno prevedere vie di transito per il personale autorizzato alle operazioni, automezzi e mezzi di soccorso. Nell'eventualità che ciò non possa essere eseguito, dovrà essere prevista una segnaletica verticale che indichi le vie di transito alternative.

**Articolo 2 – Accesso alle aree operative**

All'interno delle aree operative potrà accedere solamente personale autorizzato all'operazione di cui trattasi.

Detto personale dovrà essere in possesso del permesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale comprovante l'autorizzazione ad accedere nelle aree portuali; tale permesso, qualora richiesto, dovrà essere esibito alle Istituzioni preposte durante le proprie attività di vigilanza e controllo.

Nelle aree di banchina dedicate allo sbarco/imbarco delle merci potranno circolare, oltre ai veicoli Istituzionali, solo i mezzi operativi necessari:

- allo svolgimento delle operazioni di sbarco/imbarco,
- alla movimentazione della merce da banchina a piazzale/magazzino e viceversa,

non potranno transitare camion stradali destinati al deposito/riconsegna di merci se non espressamente autorizzati dall'Impresa Portuale tramite specifiche procedure operative e di sicurezza.

**Articolo 3 – Operazioni portuali di riconsegna o di deposito**

Al fine di evitare qualsiasi rischio di tipo interferenziale, le operazioni di deposito/riconsegna dovranno essere svolte a sufficiente distanza di sicurezza:

- dalle operazioni di sbarco/imbarco,
- da altre operazioni di deposito/riconsegna,
- da altre attività lavorative (es. cantieri, etc.),





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

se ritenuto necessario si dovranno delimitare la banchina e le aree di piazzale con le stesse modalità previste nel precedente art. 1.

Particolare attenzione dovrà essere applicata nelle operazioni di deposito/ri-consegna dei container, nella fattispecie nel posizionamento dei camion stradali durante la movimentazione da "catasta" dei container.

#### **Articolo 4 – Trasporto materiali nelle aree operative**

Durante il trasporto di materiali non alla rinfusa dal deposito a sotto bordo e/o viceversa a mezzo rimorchio o con apparecchi di sollevamento, la quantità di materiale trasportata dovrà essere tale da ridurre al minimo il rischio di caduta anche parziale del carico; in caso contrario il carico dovrà essere assicurato nel suo complesso con idonee attrezzature (reggette, legacci, cinghie, montanti sui carrelli, etc.). I cunei di per sé stessi non sono da considerarsi idonei contro la caduta dei materiali durante la movimentazione.

#### **Articolo 5 – Operazioni portuali complesse**

Qualora la tipologia delle operazioni di sbarco/imbarco/movimentazione/ri-consegna/deposito/trasporto risultino particolarmente complesse e delicate, per esempio:

- movimentazione di lamiere, tubi e profilati in fasci,
- effettuazione di percorsi lunghi per il prelievo/deposito delle merci,
- movimentazione di merci particolarmente ingombranti,
- presenza di più apparecchi di sollevamento e trasporto,
- etc.,

le Imprese Portuali dovranno prevedere la presenza di segnalatori che regolino la viabilità delle macchine operatrici e/o l'accesso di persone e mezzi nelle aree dove si svolgono tali operazioni.

#### **Articolo 6 – Accesso mezzi pesanti alle aree operative**

Per mezzi pesanti, ai sensi della presente ordinanza si intendono:

- autocarri,
- trattori stradali,
- auto veicoli per trasporti specifici,
- auto veicoli per uso speciale,
- autotreni,
- autoarticolati,
- autosnodati,
- mezzi d'opera.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

I mezzi pesanti sotto carico e/o scarico dovranno essere posizionati in modo tale da non recare intralcio alle varie operazioni esercitate all'interno dell'area delimitata.

I mezzi pesanti in attesa di accedere alle aree operative dovranno sostare al di fuori delle stesse ed in modo tale da non intralciare la regolare viabilità.

**Articolo 7 – Documento di Sicurezza**

L'elenco, non esaustivo e se necessario da implementare, delle disposizioni di sicurezza riportate nella presente Ordinanza costituiscono alcune delle misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate da ogni impresa durante lo svolgimento delle operazioni portuali.

Le misure adottate dovranno essere riportate nel proprio Documento di Sicurezza ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 272/1999 .

**Articolo 8 – Sanzioni**

I contravventori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno perseguiti a norma del Codice della Navigazione e sono sanzionabili in via amministrativa ai sensi dell'art. 1174 dello stesso codice.

**Articolo 9 – Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

È contestualmente abrogata l'Ordinanza n. 5 del 21 settembre 1995.

IL PRESIDENTE

Pino Musolino